

**STATUTO DEL GRUPPO COMUNALE DI  
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**





## **STATUTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

### **Art. 1 - Costituzione del Gruppo Comunale.**

E' costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, definito in seguito "Gruppo", di cui fanno parte i cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti nel Comune di OGLIASTRO Cilento, che ne facciano espressa richiesta, di seguito denominati "Volontari". L'Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini al Gruppo. Nel caso di persona iscritta ad una Associazione di Volontariato diversa dai Gruppi Comunali, la partecipazione al Gruppo è comunque ammessa: in tal caso, però, il Volontario dovrà indicare in quale struttura presterà prioritariamente la propria opera in caso di emergenza. Il Gruppo Comunale è costituito ai sensi della Legge 225/92 in materia di Protezione Civile, della legge 266/91 in materia di Volontariato e di ogni altra disposizione legislativa ad esse collegata, ed opera nel rispetto di tali disposizioni e senza scopi di lucro. Il Gruppo Comunale ha sede amministrativa nel Comune di OGLIASTRO Cilento e sede operativa presso locali messi a disposizione del Comune.

### **Art. 2 - Scopi e finalità**

1. Il Comune, per l'esercizio di attività finalizzate al soddisfacimento delle attività istituzionali dell'Ente in materia di Protezione Civile ex Legge 225/92, si avvale anche dei Volontari;
2. I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica Amministrazione, per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile e in caso di emergenza.

### **Art. 3 - Dipendenza Operativa del Gruppo**

1. Il Gruppo è posto alle dipendenze del Sindaco, il quale, nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, è responsabile unico del Gruppo e provvede a quanto segue:
  - dispone dell'utilizzo del Gruppo, e dei relativi mezzi ed attrezzature;
  - garantisce la continuità delle attività del Gruppo, ed il rispetto degli scopi e delle finalità del presente Statuto;
  - accetta le domande di adesione al Gruppo;
  - nomina il Coordinatore Tecnico del Gruppo, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del presente Statuto;
  - pronuncia la decadenza e/o la radiazione dei Volontari, nei casi previsti dal Regolamento;
  - può sciogliere il Gruppo per gravi motivi.



2. Il Sindaco esercita le funzioni di cui al presente articolo, per il tramite del Coordinatore Tecnico, con riserva del potere di avocazione, fatto salvo il caso di scioglimento del Gruppo che resta di esclusiva competenza del Sindaco.

#### **Art. 4 - Organizzazione Operativa del Gruppo**

1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità in materia di Protezione Civile previsti dal presente Statuto, il Gruppo è dotato di una “organizzazione operativa”, individuata come segue:
  - Coordinatore Tecnico del Gruppo: è nominato dal Sindaco, provvede al coordinamento di tutte le attività necessarie alla organizzazione tecnico/funzionale del Gruppo;
  - Comitato di Coordinamento Tecnico: è composto da tre membri nominati dai Volontari; coadiuva il Coordinatore Tecnico nell’espletamento delle funzioni organizzative all’interno del Gruppo;
  - Unità Operative o Unità di Crisi: sono strutturate, organizzate e dotate di personale preparato in relazione alle specifiche emergenze che dovranno fronteggiare.
2. Tutti gli incarichi di cui al presente articolo sono rinnovati di norma ogni 5 anni. E’ possibile la riconferma nell’incarico senza alcuna limitazione temporale.

#### **Art. 5 - Competenze e Qualifiche dei Volontari**

1. Il Gruppo è parte integrante della Struttura Comunale di Protezione Civile, ed è organizzato in modo funzionale a tale scopo. Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi del presente Statuto, al Comune di OGLIASTRO Cilento.
2. Con appositi Regolamenti e/o Direttive, saranno disciplinati, in conformità ai principi di cui al presente Statuto, tutti gli aspetti tecnico-organizzativi della vita del Gruppo.
3. I Volontari operano nel contesto della Struttura Comunale di Protezione Civile, nell’ambito delle competenze assegnate ad ogni singolo e/o della Pianificazione Comunale di Emergenza.
4. I singoli Volontari saranno, quindi, inquadrati secondo le rispettive competenze e specializzazioni, nell’ambito della organizzazione generale della Struttura Comunale di Protezione Civile.
5. Tutte le attività e gli interventi svolti dal Gruppo o dai singoli Volontari debbono essere annotate in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore Tecnico del Gruppo, debitamente vistato dal Sindaco. Anche per consentire gli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia del registro o estratti dello stesso, saranno consegnati, a richiesta, al Servizio Protezione Civile della Regione.

#### **Art. 6 - Ammissione al Gruppo e progressione**



1. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte del cittadino interessato, nella quale dichiararsi l'accettazione delle norme statutarie e regolamentari del Gruppo, ed è disposta, sulla base delle specifiche disposizioni regolamentari, dal Sindaco. Il Sindaco, in accordo con il Coordinatore Tecnico del Gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.
2. Possono essere ammessi al Gruppo come volontari effettivi solo i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni di età; i minorenni non possono partecipare alla vita operativa del Gruppo, mentre, previo assenso di coloro che esercitano la potestà parentale, possono essere coinvolti in attività formative ed in manifestazioni.
3. Il Volontario è inizialmente ammesso con la qualifica di "aspirante" e dovrà espletare un periodo di tirocinio formativo al termine del quale sarà valutato per il passaggio alla qualifica di Volontario.
4. Le spese per la formazione e l'addestramento dei Volontari saranno a totale carico dell'Amministrazione Comunale, o supportate con iniziative di autofinanziamento o sponsorizzazioni.

#### **Art. 7 - Divise e dotazioni personali**

1. I Volontari appartenenti al Gruppo sono dotati di una tessera di riconoscimento, e sono autorizzati all'uso della divisa prevista per la struttura comunale di protezione civile e dei simboli e distintivi stabiliti con apposita disposizione regolamentare, in conformità alle direttive e modelli regionali.
2. Può essere previsto uno "stemma" identificativo del Gruppo Comunale di Protezione Civile di OGLIASTRO Cilento, il quale potrà essere inserito nella divisa, nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari, assieme ad ogni altro distintivo ammesso.
3. La fornitura della divisa è di norma a carico dei singoli Volontari, fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di provvedervi secondo le risorse finanziarie disponibili, anche in forma di cessione temporanea o comodato d'uso.
4. La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e di particolari Dotazioni Tecniche Individuali sono a carico del Comune.

#### **Art. 8 - Materiali ed Attrezzature**

1. Il Gruppo è dotato di attrezzature tecniche, di mezzi necessari e di DPI per lo svolgimento delle proprie attività e provvede al loro mantenimento in perfetta efficienza.
2. Le attrezzature tecniche, i mezzi ed i DPI di cui sopra, saranno acquisiti direttamente dal Comune o attraverso iniziative autonome e di autofinanziamento del Gruppo.
3. Tutti i mezzi, le attrezzature ed i DPI in dotazione al Gruppo fanno comunque parte del patrimonio comunale, anche se acquisiti attraverso iniziative autonome o di autofinanziamento, e sono registrati nell'inventario comunale, oltre che negli appositi registri in dotazione al Gruppo.
4. Nel caso in cui i Volontari provvedessero ad acquistare con risorse proprie alcuni materiali, generalmente DPI, la proprietà resta a carico del singolo Volontario.



- acquirente; in tal caso, se necessario, può essere organizzato un apposito registro-inventario diverso da quelli indicati al precedente comma.
5. Onde far fronte a particolari situazioni di emergenza, al Gruppo possono essere assegnati in via temporanea ulteriori mezzi ed attrezzature che si rendessero necessari od opportuni.
  6. Il Gruppo è legittimato all'uso di tutte le attrezzature tecniche e dei mezzi di cui ha disponibilità, nel rispetto delle specifiche direttive che saranno appositamente emanate in conformità ai principi di economicità, trasparenza e responsabilità.
  7. Le spese relative alla manutenzione, assicurazione, bollo, canoni radio, ecc., sono a carico del Comune, che vi provvede attraverso gli appositi capitoli del Servizio di Protezione Civile. Le spese relative al carburante, sono a carico del Comune per quanto concerne le attività istituzionali di Protezione Civile.
  8. Il Comune, prima dell'inizio dell'attività del Gruppo comunale, redige, insieme al Coordinatore Tecnico del Gruppo o suo delegato, un verbale di consistenza relativo a tutti i beni mobili ed eventuali beni immobili, consegnati per l'espletamento delle funzioni statutarie. Tale verbale, che dovrà indicare anche lo stato conservativo di tali beni, dovrà essere redatto in duplice copia, di cui una trattenuta dal Comune, e l'altra consegnata al Coordinatore Tecnico del Gruppo o suo delegato.

#### **Art. 9 - Formazione ed Addestramento**

1. Le attività di formazione e di addestramento sono svolte a cura e spese del Comune, fatto salvo le particolari iniziative che il Gruppo intenda svolgere in forma autonoma.
2. Dovrà essere rivolta particolare cura nell'individuazione delle modalità di coinvolgimento, anche nelle attività più strettamente operative, dei volontari che non sono in condizione di garantire una totale operatività (età o altre cause), individuando compiti e funzioni adeguati agli stessi.
3. Dovrà essere garantita la formazione e l'addestramento in tutti i casi in cui l'uso di attrezzature, mezzi e dotazioni tecniche richiedano il possesso di particolari requisiti, competenze tecniche e/o patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.

#### **Art. 10 - Doveri dei Volontari**

1. I Volontari prestano la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali di qualsiasi tipo, nell'ambito della Struttura di Protezione Civile Comunale, in attività di soccorso ed assistenza alla popolazione e di superamento dell'emergenza, ed inoltre collaborano nelle attività di prevenzione e di previsione, così come previsto dalla legge 225/92.
2. I Volontari sono tenuti a partecipare alle attività del Gruppo, con impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere in veste di Volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicati.
3. Essi svolgono tutte le attività loro assegnate, nel rispetto dell'organizzazione funzionale prevista, e sono tenuti al rispetto delle direttive e degli ordini ricevuti.



4. I Volontari che ricevono in uso un mezzo, una attrezzatura o la dotazione personale, dovranno usare il massimo scrupolo e la massima cura nell'uso delle stesse, al fine di evitarne il deterioramento e l'uso improprio; ogni Volontario risponderà a titolo personale dei danni causati a terzi per causa a loro imputabile, anche per imperizia o per incuria.
5. Nel caso in cui i Volontari si trovino sul luogo e nella situazione contingente del verificarsi di un evento così come individuato dall'articolo 2, comma 1, della Legge 225/92, nella assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di darne immediata notizia all'autorità di protezione civile non appena possibile. In ogni caso, al sopraggiungere delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere l'attività di emergenza e soccorso, i Volontari dovranno mettersi a disposizione delle stesse e dalle stesse essere coordinati.

#### **Art. 11 - Diritti dei Volontari**

1. Ai Volontari legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui all'articolo 10, comma 5, del presente Statuto, si applicano le normative ed i benefici previsti dalle leggi statali e regionali nel tempo in vigore.
2. In particolare, ai Volontari saranno garantiti, ai sensi dell'articolo 11, del D.L. 159/84, convertito con Legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza debitamente autorizzate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici:
  - a) mantenimento del posto di lavoro;
  - b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro: al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato, nei casi previsti dalla legge, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
  - c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, o in alternativa da apposita assicurazione stipulata dal Comune;
  - d) assistenza logistica: in ogni caso di impiego dei volontari, spetta, in relazione alle effettive esigenze operative e di impiego, il sostentamento alimentare ed il ristoro, l'assistenza igienica e sanitaria, ed in casi particolari anche l'alloggiamento per il recupero psico-fisico;

#### **Art. 12 - Rimborso delle spese**

1. Per il rimborso delle spese di cui al precedente articolo 11, comma 1, del presente Statuto, verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia nel tempo.



2. Ai Volontari impiegati in emergenza e durante l'attività addestrativa, oppure impiegati in interventi esercitativi debitamente autorizzati dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, spetta il rimborso delle spese sostenute personalmente in relazione al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto e/o di viaggio debitamente autorizzati e documentati.
3. Le spese relative al carburante dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.
4. Le spese sostenute dal Comune in attività di emergenza, ovvero nei casi di attività di esercitazione preventivamente autorizzata dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, saranno debitamente certificate con apposita nota all'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, ai fini del rimborso da parte dell'amministrazione centrale competente.

#### **Art. 13 - Funzione intercomunale del Gruppo**

1. Nei casi in cui il Comune di OGLIASTRO Cilento si assuma l'onere, sulla base di particolari accordi di cooperazione o di specifiche convenzioni, di gestire e/o coordinare il Servizio/Struttura Comunale di Protezione Civile anche per conto di altri Comuni limitrofi o comunque particolarmente vicini, privi di una autonoma organizzazione del Servizio di Protezione Civile, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, sulla base delle specifiche disposizioni del Sindaco, e ferma restando l'organizzazione di appartenenza, potrà essere opportunamente impiegato nelle attività di protezione civile anche nel territorio di tali Comuni.

#### **Art. 14 - Colonne mobili di soccorso**

1. Il Gruppo è autorizzato all'impiego dei Volontari che ne diano disponibilità, anche in situazioni di emergenza al di fuori del territorio comunale o nel contesto di eventuali colonne mobili di soccorso organizzate dal Servizio Nazionale di Protezione Civile, dalla Regione o da altre Autorità preposte all'emergenza, per le quali il nostro Comune disponga l'invio di soccorsi attraverso la propria Struttura di Protezione Civile. In ogni caso, dovrà essere garantita e rispettata l'integrità delle strutture e delle unità operative di intervento messe a disposizione dal nostro Comune, con assoluto divieto di smembramento delle stesse da parte delle Autorità o Amministrazioni cui vengono messe in disponibilità.

#### **Art. 15 - Norme finanziarie per la gestione del Gruppo**

1. Il Codice Fiscale e la Partita IVA del Gruppo Comunale di Protezione Civile, per le attività inerenti la Protezione Civile, coincidono con quelli del Comune di OGLIASTRO Cilento.
2. Nel Bilancio del Comune sono iscritti uno o più interventi (capitoli di spesa) su cui vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.



3. Il patrimonio ed i beni comunque acquisiti nel patrimonio del Gruppo, per le attività di Protezione Civile, entrano a far parte del patrimonio comunale; in caso di scioglimento del Gruppo tale patrimonio resta di proprietà comunale.